



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Allacciamento a reti di riscaldamento

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

1. ALLACCIAMENTO A RETI DI TELERISCALDAMENTO FINO A 70 kW

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

In caso di allacciamento fino a 70 kW di potenza nominale a una rete di riscaldamento in funzione, possono essere erogati sussidi se in questo modo vengono sostituiti impianti di riscaldamento a gasolio, a gas naturale o a resistenza elettrica esistenti e non è previsto alcun ampliamento della rete di teleriscaldamento. Nel caso di impianti bivalenti, la combinazione con un sistema di riscaldamento rinnovabile ha diritto ai sussidi (art. 48 OGE).

Per gli allacciamenti a una rete di riscaldamento con una potenza nominale installata massima di 50 kW il sussidio promozionale viene calcolato per metro quadro di superficie di riferimento energetico (art. 48 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità e in aggiunta un sistema di gestione della qualità (art. 48 OGE).

Il Cantone può concedere contributi finanziari per l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento esistente se la potenza termica della rete stessa è superiore a 70 kW e per almeno il 75 per cento è coperta con energia rinnovabile. Una rete di teleriscaldamento alimentata da un termovalorizzatore deve presentare una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 50 per cento (art. 48 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Per l'allacciamento a reti di riscaldamento il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 150'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Fino a 250 m² di superficie di riferimento energetico (SRE) Importo forfetario CHF 10'000
Da 250 m² di superficie di riferimento energetico (SRE) Importo per m² CHF 40.–/m² SRE

Importo massimo* CHF 150'000
(* nel caso di impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

2. ALLACCIAMENTO A RETI DI TELERISCALDAMENTO A PARTIRE DA 70 kW

BASI LEGALI:

LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)

Per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento a partire da 70 kW si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 LGE (risp. art. 54b OEn importo massimo), 28 LGE (regole per l'inizio dei lavori) e 29 LGE (riduzione del sussidio).

CALCOLO DEL SUSSIDIO

A partire da 70 kW di potenza termica nominale Sussidio in base alla potenza CHF 800.–/kW

Importo massimo* CHF 150'000
(* nel caso degli impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

<p>Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.</p>
--